

## MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 22 ottobre 2021.

**Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 9, relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

Visti l'art. 3 del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che disciplina l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e il successivo art. 12, comma 2, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e, in particolare, l'Allegato 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, e successive modificazioni, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;


Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 luglio 2021, n. 181;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 agosto 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 agosto 2021, n. 207;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Vista la raccomandazione (UE) 2021/1782 dell'8 ottobre 2021 del Consiglio che, da ultimo, modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, prevedendo



che «dall'8 ottobre 2021 gli Stati membri dovrebbero revocare gradualmente e in modo coordinato la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda le persone residenti nei Paesi terzi elencati nell'Allegato I»;

Visto, in particolare, l'Allegato 1 alla citata raccomandazione (UE) 2021/1782 del Consiglio, che individua i «Paesi terzi, regioni amministrative speciali e altre entità e autorità territoriali i cui residenti non dovrebbero essere soggetti alla restrizione temporanea alle frontiere esterne dei viaggi non essenziali verso l'UE»;

Vista la circolare prot. n. 34414 del 30 luglio 2021, della Direzione generale della prevenzione sanitaria, concernente l'equipollenza delle certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati terzi per gli usi previsti dall'art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;

Vista la circolare prot. n. 42957 del 23 settembre 2021, della Direzione generale della prevenzione sanitaria, concernente l'equivalenza dei vaccini anti SARS-CoV-2/COVID somministrati all'estero;

Considerato l'andamento nazionale e internazionale della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2, caratterizzato dalla prevalente circolazione della variante B.1.617.2, classificata come VOC dal *World Health Organization*;

Ritenuto necessario e urgente, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, tenuto conto delle modifiche apportate all'Allegato 1 della richiamata raccomandazione (UE) 2020/912, e sentita la Direzione generale della prevenzione sanitaria, prevedere nuove disposizioni in materia di limitazione degli spostamenti dall'estero;

Sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA

la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Ai fini della presente ordinanza, si applicano le seguenti definizioni:

a) «certificazione verde COVID-19»: certificazione verde COVID-19 rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ovvero certificato COVID digitale dell'UE di cui ai regolamenti UE 2021/953 e 2021/954;

b) «isolamento fiduciario»: periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario secondo le modalità di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

c) «PLF» o «passenger locator form»: modulo di localizzazione del passeggero, compilato in formato digitale nei termini e secondo la tempistica individuati con circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria.

Art. 2.

1. Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.

2. Le certificazioni rilasciate dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano a seguito di una vaccinazione anti SARS-CoV-2 validata dall'Agenzia europea per i medicinali e di avvenuta guarigione, sono considerate equivalenti a quelle italiane, anche per le finalità d'uso previste dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, anche nei termini di cui all'art. 14, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Le certificazioni di cui al presente articolo possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.

Art. 3.

1. La lista di Stati e territori di cui all'elenco C dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come già modificata dall'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, è sostituita dalla seguente:

«Elenco C

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco».

2. L'ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato in uno o più Stati o territori di cui al comma 1 nei quattordici giorni antecedenti, è consentito alle seguenti condizioni:

a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli, del *Passenger Locator Form* in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;

b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente;

c) in caso di avvenuto ingresso nel territorio nazionale in violazione delle previsioni di cui alla lettera b), sottoposizione a isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel *Passenger Locator Form* per un periodo di cinque giorni, e sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.



## Art. 4.

1. La lista di Stati e territori di cui all'elenco D dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come già modificata dall'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, è sostituita dalla seguente:

«Elenco D

Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Kosovo, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti d'America, Ucraina, Uruguay, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao».

2. L'ingresso nel territorio nazionale a persone che hanno soggiornato o transitato in uno o più Stati o territori di cui al comma 1 nei quattordici giorni antecedenti, è consentito alla contestuale presenza delle seguenti condizioni:

a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli, del *Passenger Locator Form* in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;

b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione verde COVID-19 rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ovvero di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di una vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (*European Medicines Agency* - EMA). Tale ultima certificazione è riconosciuta come equivalente a quella di cui all'art. 9, comma 2, lettera a) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e dei regolamenti UE 2021/953 e 2021/954. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, in Canada, Giappone e Stati Uniti d'America, possono, altresì, esibire la certificazione verde COVID-19 di avvenuta guarigione ovvero la certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti attestante l'avvenuta guarigione. Le certificazioni di cui al presente comma possono essere esibite in formato digitale o cartaceo;

c) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Il termine è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo).

3. In caso di mancata presentazione delle certificazioni di cui al comma 2, lettera b), fermo restando l'obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto dal comma 2, lettera c), si applica la misura dell'isolamento fiduciario per cinque giorni presso l'indirizzo indicato nel *Passenger Locator Form*, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

## Art. 5.

1. Gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all'elenco E dell'Allegato 20 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 sono consentiti soltanto in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:

a) esigenze lavorative;

b) assoluta urgenza;

c) esigenze di salute;

d) esigenze di studio;

e) rientro presso domicilio, abitazione o residenza propri o di persona, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

2. L'ingresso nel territorio nazionale alle persone, che hanno transitato o soggiornato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in uno Stato o territorio di cui all'elenco E, è consentito nel rispetto delle modalità di cui al comma 3 ed esclusivamente in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:

a) esigenze lavorative;

b) assoluta urgenza;

c) esigenze di salute;

d) esigenze di studio;

e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;

g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;

h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;

i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;



l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva;

m) partecipazione da parte di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) e regolate da specifico protocollo di sicurezza adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.

3. Gli ingressi nel territorio nazionale consentiti ai sensi del comma 2 avvengono nel rispetto delle seguenti modalità:

a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato ad effettuare controlli del *Passenger Locator Form* in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;

b) presentazione, al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

c) sottoposizione a isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel *Passenger Locator Form* per un periodo di dieci giorni;

d) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine dell'isolamento fiduciario di cui alla lettera c).

#### Art. 6.

1. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, e fermo restando l'obbligo di presentazione del *Passenger Locator Form* e di sottoposizione a test molecolare o antigenico, la sorveglianza sanitaria e la misura dell'isolamento fiduciario, ove previsti, non si applicano nei casi di cui all'art. 51, comma 7, lettere d), e), h), i), m), n), o), p), q) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

2. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, fermo restando l'obbligo di presentazione del *Passenger Locator Form*, le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 3, non si applicano alle ipotesi di cui all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c), l) ed o), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonché:

1) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel *Passenger Locator Form* per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;

2) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario presso l'indirizzo indicato nel *Passenger Locator Form* per un periodo di cinque giorni e di sottoporsi, alla fine di detto periodo, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone;

3) a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato;

4) in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.

3. Nei casi di cui al comma 2, numeri 3) e 4), non si applica l'obbligo di presentazione del *Passenger Locator Form*.

#### Art. 7.

1. Per le finalità d'uso previste dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in conformità ai parametri individuati con circolare del Ministero della salute, le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e Stati Uniti d'America, sono riconosciute come equivalenti a quelle di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Le certificazioni di cui al presente articolo possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.

#### Art. 8.

1. I bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.

2. I minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi alla misura dell'isolamento fiduciario se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione alle condizioni previste.

3. L'esenzione dall'isolamento fiduciario prevista dal comma 2, non si applica ai minori di età pari o superiore a sei anni per i quali non sia presentata la prova dell'effettuazione del tampone previsto ai fini dell'ingresso in Italia da Stati o territori esteri.

#### Art. 9.

1. La presente ordinanza produce effetti dal 26 ottobre 2021 e fino al 15 dicembre 2021.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.



La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2021

*Il Ministro:* SPERANZA

AVVERTENZA:

A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, esecutivo ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

21A06358

## MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 22 settembre 2021.

**Misure per l'incentivazione della vendita di prodotti sfusi o alla spina.**

IL MINISTRO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI INTESA CON

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» ed, in particolare, il comma 1 secondo cui «Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di media e grande struttura di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente

sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti» e il comma 1-bis ai sensi del quale «Ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. L'esercente può rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei»;

Visto l'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019 secondo il quale «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per l'ottenimento del contributo nonché per la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo»;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019 secondo cui «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

Visto l'art. 7, comma 4, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019 ai sensi del quale «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"»;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Visto l'art. 7, comma 5, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019 secondo cui «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che definiscono, rispettivamente, l'estensione della superficie di vendita degli esercizi commerciali di vicinato, di media e grande struttura;



Acquisita l'intesa del Ministro dello sviluppo economico, comunicata con nota protocollo n. 15453 del 16 luglio 2021;

Visto il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 4 agosto 2021;

Decreta:

Art. 1.

*Finalità ed oggetto*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il presente decreto definisce le modalità per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1 della medesima disposizione, nonché per la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di tre anni, a pena di revoca del contributo.

Art. 2.

*Ambito di applicazione*

1. Il contributo economico a fondo perduto di cui all'art. 1 è riconosciuto, in via sperimentale, agli esercenti commerciali di vicinato e a quelli di media e di grande struttura, di cui all'art. 4, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, nonché all'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi.

2. L'esercente può promuovere il riutilizzo dello stesso contenitore per gli acquisti successivi al primo attraverso il sistema cauzionale.

Art. 3.

*Agevolazione concedibile*

1. Il contributo economico a fondo perduto di cui all'art. 1, previsto per gli anni 2020 e 2021, è pari all'ammontare della spesa sostenuta nell'anno di riferimento e documentata, per ciascun punto vendita e per un importo massimo di euro 5.000 per ciascun esercente commerciale di vicinato e di media e di grande struttura, ovvero per l'apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi, nel rispetto del limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Per accedere al contributo sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'adeguamento dei locali, quali la progettazione e la realizzazione del punto vendita o dello spazio dedicato, per l'acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi compreso l'arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato, nonché per le iniziative di informazione, di comunicazione e di pubblicità dell'iniziativa.

3. Non sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'acquisto o l'igienizzazione dei contenitori e dei prodotti alimentari e detergenti venduti.

4. Circa la documentazione delle spese sostenute, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.

5. L'effettività e l'attinenza delle spese sostenute risulta da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

6. Il contributo economico è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale o europea.

Art. 4.

*Procedura di riconoscimento del contributo economico*

1. Ai fini del riconoscimento del contributo economico a fondo perduto di cui al presente decreto in relazione alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, le imprese interessate, tramite accesso alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito: [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it) presentano apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica entro i seguenti termini:

in relazione alle spese sostenute nel 2020, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta attivazione della suddetta piattaforma nella sezione news dello stesso sito istituzionale;

in relazione alle spese sostenute nel 2021, entro il 30 aprile 2022.

2. La domanda di cui al comma 1, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e firmata digitalmente dall'interessato in formato PAdES (PDF *Advanced Electronic Signatures*) riporta:

*a)* i dati anagrafici, la tipologia di esercente e la dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *f)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

*b)* la finalità della spesa sostenuta rientrando tra quelle ammissibili;

*c)* l'ammontare del contributo economico richiesto;

*d)* la dichiarazione di non usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 3, comma 5, per le medesime voci di spesa e di rispettare le condizioni e i limiti degli aiuti «*de minimis*»;

*e)* l'impiego di contenitori utilizzati e se sono riutilizzabili ai sensi dell'art. 218, lettera *e)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché la dichiarazione che gli stessi, se impiegati per prodotti alimentari, rispettano, laddove previsto, la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.

3. La domanda di cui al comma 1 è corredata, a pena di esclusione, dalla copia del documento di identità in corso di validità del richiedente, del codice fiscale e delle fatture o ricevute attestanti la spesa oggetto della richiesta, nonché dall'attestazione dell'effettività e dell'attinenza delle spese sostenute di cui all'art. 3, commi 4 e 5.



4. Il contributo economico a fondo perduto è riconosciuto da parte del Ministero della transizione ecologica, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento delle risorse di cui all'art. 3, comma 1.

5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica comunica il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del contributo effettivamente spettante.

#### Art. 5.

##### *Monitoraggio del contributo economico concesso*

1. La durata dell'attività di vendita, dalla concessione del contributo, non deve essere inferiore ai tre anni.

2. Ai fini del mantenimento del contributo economico a fondo perduto, di cui al presente decreto, i beneficiari presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno e per i successivi tre anni dalla concessione del contributo, al Ministero della transizione ecologica una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del decreto ai sensi del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante piattaforma informatica disponibile sul sito: [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)

#### Art. 6.

##### *Cause di revoca del contributo economico*

1. Il contributo economico è revocato:

a) nel caso in cui venga accertata, anche successivamente all'accoglimento della domanda, l'insussistenza di uno dei requisiti previsti;

b) nel caso di svolgimento dell'attività di vendita per un periodo inferiore ai tre anni.

2. Il contributo economico indebitamente fruito è restituito mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Il Ministero della transizione ecologica può disporre controlli e verifiche sugli interventi finanziati a cura degli organi preposti che operano secondo i compiti d'istituto assegnati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2021

*Il Ministro  
della transizione ecologica*  
CINGOLANI

*Il Ministro  
dello sviluppo economico*  
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 2841

21A06313

DECRETO 27 settembre 2021.

#### **Erogazione del *bonus* idrico.**

#### IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed, in particolare, gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2015, n. 126;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 marzo 2021, con il quale è stato tra l'altro nominato il prof. Roberto Cingolani, Ministro della transizione ecologica;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto, in particolare, l'art. 12 del menzionato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, nell'organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione; l'art. 15, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese; gli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, finalizzati a favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;

Visto l'art. 1, comma 97, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che «al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e



dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infra-strutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della società di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni.»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica, n. 19 del 18 gennaio 2021, recante «Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023»;

Visto l'art. 1, comma 61, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, il quale prevede che, al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica, un fondo denominato «Fondo per il risparmio di risorse idriche», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021;

Visto l'art. 1, comma 62, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, il quale riconosce, nel limite di spesa di cui al sopraccitato comma e fino ad esaurimento delle risorse, alle persone fisiche residenti in Italia, un *bonus* idrico pari ad euro 1.000,00 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari;

Visto l'art. 1, comma 63, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, che elenca nel dettaglio le spese sostenute dal beneficiario ammesse al rimborso tramite il *bonus* idrico;

Considerato che esistono già applicazioni sviluppate da altre amministrazioni pubbliche che promuovono lo SPID e che presentano analogie con il servizio per l'erogazione del «*bonus* idrico», quindi tali da poter essere adattate, nel rispetto della normativa vigente in materia di riuso di programmi informatici o di parti di essi, per le finalità di cui al presente decreto;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica, del 14 agosto 2020 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 221 del 5 settembre 2020, relativo al Programma sperimentale buono mobilità - anno 2020;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini di un risparmio di risorse pubbliche, procedere ad un utilizzo parziale della Piattaforma utilizzata per il *bonus* mobilità 2020;

Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprietà delle pubbliche amministrazioni garantisce il raggiungimento delle finalità di economicità, efficienza, tutela degli investimenti e neutralità tecnologica;

Ritenuto pertanto necessario, ai fini di un risparmio di risorse pubbliche, procedere ad un utilizzo parziale della Piattaforma utilizzata per il *bonus* mobilità 2020, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 14 agosto 2020, le cui misure tecniche ed organizzative e modalità di attuazione sono adottate e rispettate anche nell'ambito del presente decreto;

Ritenuto di avvalersi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società a capitale interamente pubblico, per le attività operative di cui al presente decreto;

Considerata la necessità di provvedere all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui ai commi da 61 al 65 dell'art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si è espresso nella seduta del 16 settembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto, finalità e dotazione finanziaria*

1. Il presente decreto, ai fini dell'erogazione del *bonus* idrico, di cui ai commi da 61 al 65 dell'art. 1 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, individua i soggetti beneficiari e definisce i criteri per l'ammissione a detto beneficio.


2. Il *bonus* idrico, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche, è riconosciuto, nel limite massimo di euro 1.000,00 per ciascun beneficiario, per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per interventi di efficientamento idrico di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto.

3. Il *bonus* idrico è finanziato a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 3076 «Fondo per il risparmio di risorse idriche» con una dotazione pari ad euro 20 milioni per l'anno 2021 dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, comprensivo degli oneri per le attività di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 2.

*Beneficiari del bonus idrico*

1. Possono beneficiare del *bonus* idrico le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell'istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua.





2. In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il *bonus* solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell'immobile della volontà di fruirla, da allegare alla domanda da inserire sulla piattaforma. La domanda può essere presentata per un solo immobile, per una sola volta e da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento.

#### Art. 3.

##### *Spese ammissibili*

1. Ai sensi dell'art. 1, commi da 61 al 64, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, a ciascun beneficiario è riconosciuto un *bonus* idrico al rimborso delle spese sostenute di cui al successivo comma 2.

2. Sono ammissibili spese per:

a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

#### Art. 4.

##### *Procedura di attribuzione del bonus idrico*

1. Il *bonus* può essere riconosciuto a ciascun richiedente per un solo immobile e per una sola volta ed è erogato nelle forme e con le modalità di cui ai successivi commi.

2. I *bonus* idrici sono emessi secondo l'ordine temporale di presentazione delle istanze fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto.

3. Il *bonus* idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Il *bonus* idrico di cui al presente articolo è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.

5. Al fine di ottenere il rimborso di cui all'art. 3, i beneficiari presentano istanza registrandosi su una applicazione web, denominata «Piattaforma *bonus* idrico», di seguito «Piattaforma», accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della transizione ecologica.

6. L'identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso SPID, ovvero tramite carta d'identità elettronica. A tal fine, gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l'attribuzione dell'identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014.

7. All'atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente del-

la Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in conformità al modello di istanza presente in Piattaforma, con riguardo alle seguenti informazioni:

a. nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;

b. importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso;

c. quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione ai sensi dell'art. 3 comma 2, lettera a) e b);

d. specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, oltre alla specifica della portata massima d'acqua (in l/min) del prodotto acquistato;

e. identificativo catastale dell'immobile (comune, sezione, sezione urbana, foglio, particella, subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;

f. dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;

g. coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;

h. indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il *bonus* (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);

i. attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo;

l. attestazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto *bonus*;

8. All'istanza di rimborso è allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2016 in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l'emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l'acquisto del bene di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto, copia del versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, accompagnata da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla «Piattaforma».

9. Le istanze di rimborso, correttamente compilate e corredate dalla necessaria documentazione di cui al presente articolo, sono ammesse fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 1 comma 3 del presente decreto.

10. Il rimborso è escluso ove la richiesta risulti incompleta di informazioni e/o degli allegati di cui al presente articolo.



## Art. 5.

*Soggetti attuatori*

1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto è il Ministero della transizione ecologica che si avvale di:

a) SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. per lo sviluppo e la gestione della Piattaforma di cui all'art. 4, per le verifiche di cui al comma 4 del presente articolo e per le attività di controllo di cui all'art. 7;

b) CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. per la gestione delle attività di liquidazione di cui all'art. 4 del presente decreto, in esito alla comunicazione delle positive verifiche effettuate dalla società SOGEI.

2. Le attività necessarie ai fini del monitoraggio di cui all'art. 6 possono essere realizzate attraverso il ricorso alle società in *house* del Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 e qualora comportino il trattamento dei dati personali devono tener conto dei principi di minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679.

3. Per le attività di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della transizione ecologica si avvale delle risorse disponibili sul capitolo di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, nel limite massimo del 2%, previa stipula di apposite convenzioni con le società interessate.

4. Per le verifiche dei dati riportati nell'istanza di rimborso di cui all'art. 4, comma 7, lettera a) e) ed i) da effettuarsi per il tramite di SOGEI S.p.a., il Ministero della transizione ecologica si avvale dei dati messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Per le verifiche di congruità delle caratteristiche tecniche di cui ai restanti punti dell'art. 4 comma 7, da effettuarsi per il tramite di SOGEI S.p.a., il Ministero della transizione ecologica si avvale dei dati inseriti e caricati sulla piattaforma dai beneficiari. A tal fine, le predette amministrazioni integrano gli accordi di cooperazione informatica e per la consultazione delle banche dati catastali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da attuarsi nel rispetto dei principi di minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679.

5. Il Ministero della transizione ecologica realizza ogni altra iniziativa finalizzata a garantire la fruibilità semplificata del *bonus* idrico con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Art. 6.

*Monitoraggio*

1. Il Ministero della transizione ecologica effettua il monitoraggio del programma di erogazione del *bonus* idrico tenendo conto dei principi di minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della transizione ecologica può avvalersi dei soggetti attuatori di cui all'art. 5, comma 2, i quali, tra l'altro, su richiesta del Ministero, elaborano un rapporto dettagliato sulla tipologia di prodotti sostituiti anche sulla ripartizione territoriale.

## Art. 7.

*Controlli e sanzioni*

1. Il Ministero della transizione ecologica vigila, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul corretto funzionamento dell'erogazione del *bonus* e interviene, anche su segnalazione da parte di SOGEI, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, per la revoca e il recupero del beneficio erogato, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. A tal fine il Ministero della transizione ecologica può stipulare convenzioni non onerose con altre pubbliche amministrazioni aventi compiti ispettivi e di controllo.


## Art. 8.

*Trattamento dei dati personali*

1. Il Ministero della transizione ecologica assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del *bonus* idrico istituito dall'art. 1, ai commi da 61 al 64 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020. Il Ministero della transizione ecologica assicura che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto della normativa vigente con riferimento, in particolare, alle misure che devono essere adottate per assicurare il rispetto del principio di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti degli interessati, di minimizzazione e integrità e riservatezza di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla relativa erogazione.

2. SOGEI, CONSAP e gli enti in *house* di cui all'art. 5, commi 1 e 2, sono responsabili del trattamento dei dati personali relativi alle attività di rispettiva pertinenza che il Ministero della transizione ecologica, in qualità di titolare del trattamento, richiede ai fini dell'erogazione del beneficio. A tal fine, nelle convenzioni di cui all'art. 5, in conformità all'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, sono individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, nonché le modalità e tempi di conservazioni dei dati.

3. In ogni caso, i dati trattati per l'erogazione del *bonus* ai sensi del presente decreto, sono conservati dal Ministero per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente decreto e fino alla definizione di eventuali contenziosi.



## Art. 9.

*Norme finanziarie*

1. Il riconoscimento dei benefici previsti dal presente decreto avviene nei limiti delle risorse disponibili sul fondo di cui all'art. 1 comma 3, del presente decreto.

2. L'erogazione dei *bonus* idrici è in ogni caso subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica.

3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, anche tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 5, SOGEL provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal programma di erogazione del *bonus* idrico e trasmette al Ministero della transizione ecologica e a CONSAP, entro il giorno quindici di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente, dei rimborsi erogati ai sensi dell'art. 4 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili il Ministero della transizione ecologica, su segnalazione da parte di SOGEL, ne dà immediata comunicazione attraverso la Piattaforma di cui all'art. 4 e non procede a ulteriori attribuzioni del beneficio di cui all'art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica con le relative indicazioni operative.

Roma, 27 settembre 2021

*Il Ministro:* CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2850

21A06314

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DELIBERA 19 ottobre 2021.

**Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2022.** (Delibera n. 5/2021).

### IL PRESIDENTE

DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE  
DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO  
L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcina per i trasporti di merci su strada» ed, in particolare, l'art. 63 che stabilisce le modalità di versamento del contributo per l'iscrizione all'albo;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori» ed, in particolare, l'art. 9, comma 2 lettera *d*) in base al quale il Comitato centrale provvede a determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123 recante «Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134 recante «Regolamento contabile del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed, in particolare, l'art. 6, comma 10;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2018, n. 235 con il quale è stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;

Considerato che sono in corso le procedure per la ricostituzione del Comitato centrale ai sensi del decreto legislativo n. 284/2005, per come modificato dal decreto-legge n. 121/2021 e che, pertanto, nelle more della definizione della nuova composizione il Comitato centrale può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2020, al n. 3323, con il quale è stato conferito al dott. Enrico Finocchi l'incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale di direzione del Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori;

Considerato che:


occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2022 alle spese per il funzionamento del Comitato centrale e per l'integrale adempimento di tutte le competenze e funzioni attribuite anche dalle leggi di stabilità 2014 e 2015;

la misura delle suddette quote deve essere determinata in relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti;

il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, comprensivo di trattori e rimorchi, attualmente in circolazione sul territorio nazionale, risulta pari a 660.554;

Ritenuto, nelle more della definizione della nuova composizione del Comitato centrale, di dover confermare, per l'anno 2022, l'importo delle quote nella misura stabilita per l'anno 2021;

Ritenuto di dover confermare per l'anno 2022 la possibilità di procedere al versamento del contributo di iscrizione con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito [www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it) per l'importo ivi



visualizzabile relativo all'anno 2022 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni in esso reperibili:

a) direttamente online, attraverso l'apposita funzione informatica ove sarà possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online;

b) tramite bollettino postale cartaceo precompilato, generato automaticamente dalla funzione informatica con l'importo dovuto che l'impresa iscritta dovrà stampare e pagare presso un qualsiasi ufficio postale.

Ritenuto di dover adottare la presente delibera in via di urgenza in quanto l'art. 63 della sopracitata legge n. 298/1974 prevede di stabilire la misura annuale del contributo entro il 31 ottobre di ciascun anno e, di sottoporre la stessa a ratifica nella prima seduta utile del ricostituendo Comitato centrale;

Delibera:

Art. 1.

1. Entro il 31 dicembre 2021, le imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2021, debbono corrispondere, per l'annualità 2022, la quota prevista dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art. 9, comma 2 lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

2. Il versamento della quota deve essere effettuato con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito [www.alboautotrasporto.it](http://www.alboautotrasporto.it) per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2022 o ad eventuali annualità pregresse non corrisposte, da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni in esso reperibili:

a) direttamente online, attraverso l'apposita funzione informatica ove sarà possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online;

b) tramite bollettino postale cartaceo precompilato, generato automaticamente dalla funzione informatica con l'importo dovuto, che l'impresa iscritta dovrà stampare e pagare presso un qualsiasi Ufficio postale.

3. Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 2.

1. La quota da versare per l'anno 2022 è stabilita nelle seguenti misure:

1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'albo: euro 30,00.

1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1.1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:

A	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 2 a 5	5,16
B	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 6 a 10	10,33
C	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 11 a 50	25,82
D	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 51 a 100	103,29
E	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 101 a 200	258,23
F	Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli superiore a 200	516,46

1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

A	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi	5,16
B	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi	7,75
C	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi	10,33

Art. 3.

1. La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2022 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

2. La presente delibera è adottata in via di urgenza e sarà sottoposta a ratifica nella prima seduta utile del ricostituendo Comitato centrale.

3. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2021

Il Presidente: FINOCCHI

21A06312

